

STUDIO LEGALE MORCAVALLO
AVV. ORESTE MORCAVALLO
Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950
Via Arno, n. 6 - 00198 Roma
Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950
E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it
pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale
di Vibo Valentia
Via Dante Alighieri, n. 67
89900 Vibo Valentia

Trasmessa a mezzo pec all'indirizzo:

aspvibovalentia@pec.it

urp@aspvv.it

Oggetto: richiesta di pubblicazione per integrazione contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami - Ordinanza TAR Calabria - Catanzaro, Sezione II n. 503/2019

Nell'interesse della Sig.ra Rosarina PISANO (CF: PSNRRN74T53F537I), nata a Vibo Valentia il 13.12.1974 e residente a San Gregorio Ippona (VV) in Via San Giovanni XXIII, n. 2, rappresentata e difesa – giusta procura a margine del presente atto – dall'AVV. ORESTE MORCAVALLO (C.F. MRCRST49D19D086G), con domicilio eletto presso il suo Studio, in Cosenza, Corso Luigi Fera, n. 23, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it, in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Calabria - Catanzaro, Sezione II n. 503/2019 si comunica quanto segue:

- 1) Autorità giudiziaria e numero ricorso: TAR Calabria - Catanzaro - Sezione II - Ric. n. 1705/2019;
- 2) Ricorrente: Sig.ra Rosarina PISANO (C.F. PSNRRN74T53F537I) nel giudizio promosso contro la l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del Direttore generale reggente, legale rappresentante *pro tempore*, amministrazione resistente (amministrazione intimata);

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcallo@tiscali.it

pec: studiomorcallo@pecstudio.it

3) Estremi dei provvedimenti impugnati: avverso a) la delibera n. 233 del 5.9.2019 pubblicata in pari data del Direttore generale reggente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con cui sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 5 posti di Operatore socio-sanitario (OSS) ed approvazione graduatorie; b) il verbale n. 3 del 24.7.2019 della Commissione di valutazione dei titoli della ricorrente e la scheda di valutazione titoli; c) la determina n. 497 del 7.8.2019 di recepimento verbali commissione esaminatrice; d) ogni altro provvedimento presupposto, connesso, consequenziale; onde ottenerne l'annullamento, PREVIA SOSPENSIONE nella prossima Camera di Consiglio in cui si chiede di partecipare, limitatamente alla posizione ed al punteggio attribuito alla ricorrente, con la conseguente correzione della graduatoria o l'attribuzione del punteggio complessivo di 55,8, di cui 3,8 per i titoli posseduti.

Sunto dei motivi di ricorso: VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 220/2001 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO - VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI FISSAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. La valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente da parte della Commissione è frutto di una macroscopica violazione dell'art. 11 del d.p.r. n. 220/2001 che disciplina i criteri di valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali. Inoltre il punteggio attribuito per i titoli è, pure, in palese contrasto con i criteri fissati dalla stessa commissione ed opera un evidente travisamento dei titoli stessi. In particolare dalla scheda di valutazione dei titoli emerge che, alla ricorrente sono stati attribuiti punti 0.912 per titoli di carriera per il servizio reso in altra categoria inferiore. Il dato è palesemente erroneo. In effetti i criteri di valutazione prevedevano, in applicazione del citato art. 11 del d.p.r. 220/2001, che al servizio reso nella categoria immediatamente inferiore in profilo di ruolo diverso dovevano essere attribuiti 0,20 per ogni anno di servizio. Inopinatamente, invece, l'ASP valutava il servizio reso in altra categoria inferiore assegnando 0,10 per anno e ridotto del 50% per attività svolta part time. La valutazione è del tutto illegittima ed arbitraria perché non tiene conto che la ricorrente ha svolto servizio di addetto mensa in categoria

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

immediatamente inferiore (cat. A) a quella del posto messo a concorso (Cat. B). Pertanto alla ricorrente andavano assegnati punti 0,20 per ogni anno ridotti di un terzo per l'attività part time. Dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla ricorrente risulta che la stessa ha prestato dal 3.9.1998 al 21.11.2016 servizio a tempo indeterminato, part time, per n. 24 ore settimanali. Pertanto il punteggio da attribuire alla ricorrente doveva essere di 0.20 per ogni anno e quindi per 18 anni 3,6, riducendo, poi, tale punteggio, ex art. 11 citato, di un terzo in proporzione all'orario di 36 ore settimanali previste per il tempo pieno. Quindi alla ricorrente doveva essere attribuito per il servizio svolto il punteggio di 2,4. In effetti dai CCNL di Categoria Quivi allegati si evince la categoria di appartenenza della ricorrente nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso in relazione alle mansioni svolte. In riferimento, poi, al curriculum formativo e professionale è stato valutato solo il Corso formativo organizzato dal Distretto Sanitario di Vibo Valentia, ma non è stato valutato né attribuito alcun punteggio al corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri in data 27.2.2009 ed avente ad oggetto "Percorsi assistenziali del paziente acuto e non acuto: dal pronto soccorso all'UTIC". La specifica attinenza del corso con la disciplina oggetto del concorso, obbligava la Commissione a riconoscere un ulteriore punteggio di 0,05, pari ad una giornata di partecipazione. E così, pure, nessuna valutazione ha ottenuto il Corso di formazione del personale alimentarista tenutosi presso la Confcommercio di Vibo Valentia nei giorni 4 e 5 dicembre 2012, al quale doveva essere attribuito il punteggio di 0,10 pari a due giornate di partecipazione. In conclusione alla ricorrente devono essere attribuiti 2,4 punti quali titoli di carriera, 0,50 per titoli di studio e 0,65 per il curriculum formativo e professionale. E così complessivamente 3,55 punti in luogo di 1,912 riconosciuti. Sommando, poi, tale punteggio a quello conseguito per la prova pratica e orale il punteggio complessivo è pari a 55,55 che colloca la ricorrente all'83° posto della graduatoria in luogo del 156° attribuito. A tal proposito giova precisare che ai sensi dell'art. 5 c. 4 della legge n. 487/1994 la ricorrente ha diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per avere n. 3 figli a carico.

- 4) Indicazione dei controinteressati: i soggetti collocati in graduatoria definitiva finale tra la n. 152 posizione al n. 83 posizione di cui alla delibera n. 233 del 5.9.2019;
- 5) Indicazione: il ricorso può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno (2019) ed il numero del registro generale del ricorso (R.G. n. 1705/2019);
- 6) Indicazione della decisione: Ordinanza n. 503/2019 del TAR Calabria - Catanzaro - Sezione II di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- 7) Testo integrale del ricorso ed elenco nominativo dei controinteressati: allegato con separato file.

/ / /

In ordine alle prescritte modalità l'A.S.P. di Vibo Valentia, dovrà pubblicare: il testo integrale del ricorso, l'ordinanza del TAR Calabria - Catanzaro - Sezione II n. 503/2019 ed i soggetti collocati in graduatoria definitiva finale tra la n. 152 posizione al n. 83 posizione di cui alla delibera n. 233 del 5.9.2019, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- **che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);**
- b.- **che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";**

Si prescrive, inoltre, che la P.A. resistente:

- c.- **non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;**
- d.- **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, dell'Ordinanza e dell'elenco**

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

/ / /

Si chiede, altresì, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di voler rilasciare attestato da cui risulti la data di avvenuta pubblicazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 10.1.2020.

Cosenza, 30.12.2019

Avv. Oreste Morcavallo